

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

INDICE

	PAG.
Proposte e disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
BERLOFFA e DE MARZI, Nuove norme sulla panificazione (1486),	
DI PRISCO: Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (1323),	
Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici; previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867, (1493)	431
PRESIDENTE 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438	
QUARELLO	432, 435, 437, 438
FERRARIO CELESTINO	432, 436, 438
ZERBI	432, 433, 435, 438
INVERNIZZI	432, 433, 434, 436, 437
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	432, 436, 438
BONINO, <i>Relatore</i> 432, 433, 435, 436, 437, 438	
FARALLI	433
BERLOFFA	433
PIGNATELLI	434
LOMBARDI RUGGERO	436
DI PRISCO	436, 438

Seguito delle proposte e del disegno di legge: Berloffa e De Marzi: Nuove norme sulla panificazione. (1486); Di Prisco: Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (1323); Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867. (1493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e De Marzi « Nuove norme sulla panificazione », e del deputato Di Prisco « Proroga del termine di cui all'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione ». (1323); e del disegno di legge: Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini e dei panifici, previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 867 ». (1493).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente sono stati approvati i primi 10 articoli del testo concordato. Passiamo, quindi, all'articolo 11 dello stesso testo:

« È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

L'esercizio della panificazione e della vendita del pane è limitato al centro abitato in cui è ubicato il panificio e lo spaccio.

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Le autorizzazioni al trasporto del pane per la vendita in altro centro possono essere concesse dal Prefetto competente per la località di vendita, in casi di giustificato motivo, qualora siano in atto le stesse prescrizioni di impianti e di attrezzature per i panifici dei due centri e siano osservate altresì le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

La limitazione di cui al comma secondo del presente articolo non riguarda i grissini ed i tipi di pane speciali confezionati, per la vendita al minuto, direttamente dalle ditte produttrici ed aventi caratteristiche non in uso nei singoli centri abitati.

QUARELLO Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sulla importanza del secondo comma di questo articolo. Esso riguarda l'esercizio della panificazione, esercizio che si vorrebbe fosse limitato al centro abitato in cui sono ubicati il panificio o lo spaccio. Penso che, prima di adottare un orientamento così limitativo della libertà di commercio, occorra riflettere bene sulla opportunità.

FERRARIO CELESTINO. Non mi sento di appiovare il secondo comma dell'articolo. Ci sono dei panifici appositamente attrezzati per la fornitura del pane anche a più comuni. Una limitazione così grave li porrebbe nella condizione di ridurre notevolmente la loro attività o addirittura di chiudere l'esercizio.

ZERBI Faccio osservare che in alcune province è in corso un vasto processo di ammodernamento industriale nel campo della panificazione, per mezzo del quale si ottiene una produzione tecnicamente aggiornatissima ed un sistema rapido di distribuzione anche in centri piuttosto lontani dal luogo di produzione. È, del resto, lo stesso fenomeno che si sta manifestando, nello sviluppo economico del nostro paese, nei riguardi di tutto il settore alimentaristico. Abbiamo assistito, negli ultimi trenta anni, alla notevole evoluzione della nostra industria alimentaristica, la quale è passata dalla produzione a carattere artigiano a quella industriale con conseguente diminuzione dei costi. Per quanto riguarda in modo particolare la panificazione, è noto a tutti come si sia passati dal cosiddetto pane comune di pezzatura grossa al pane speciale a carattere popolare senza dubbio qualitativamente assai migliore. È ovvio, pertanto, che con la limitazione proposta si sovvertirebbe tutta l'evoluzione raggiunta dal mercato.

Non posso negare che detta restrizione possa risultare efficace per i panifici di piccoli centri e per i mercati di talune province (date certe particolari condizioni), ma debbo ugualmente oppormi a causa delle gravi conseguenze che ne deriverebbero per i grandi mercati di consumo.

INVERNIZZI Sono molto perplesso sulla opportunità della limitazione. Propenderei piuttosto per l'inserimento di alcune norme che non abolissero, ma semplicemente disciplinassero il trasporto del pane per la vendita in centri al di fuori del comune in cui è ubicato il panificio.

Attualmente, ad esempio, in diverse località il pane è messo in sacchi di juta e caricato sui tetti delle autocorriere per essere trasportato altrove. Un disciplinamento che eviti simili pericoli ed imponga un'attrezzatura tutta particolare ed igienica, può essere ben considerato.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Quarello, Ferrario, Invernizzi e Zerbi non hanno ragione d'essere. Infatti, nel terzo comma dell'articolo in esame è esplicitamente detto che il trasporto e la vendita del pane in altri centri sono consentiti purché vengano osservate le disposizioni per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto stabilite dall'autorità sanitaria competente.

FERRARIO CELESTINO Insisto nel fare osservare che, se noi approvassimo il secondo capoverso dell'articolo in esame, finiremo col colpire proprio i panifici meglio attrezzati, ponendoli addirittura nella condizione di non poter continuare la loro attività.

BONINO, Relatore. Ho l'impressione che le preoccupazioni qui prospettate siano in gran parte ingiustificate. L'onorevole Ferrario fa osservare che operano nei grandi centri panifici su scala industriale. Personalmente ritengo che questo secondo comma sia stato inserito nella legge esclusivamente per evitare il trasporto del cosiddetto pane di campagna dai piccoli centri verso le città.

I panifici industriali non troveranno alcuna difficoltà ad ottenere dai prefetti delle rispettive province il permesso che l'articolo richiede. Quindi questa preoccupazione è del tutto insussistente. Indubbiamente il prefetto non darà il permesso del trasporto per la produzione comune dei piccoli centri; ma le grosse aziende non dovrebbero trovare difficoltà a smaltire la loro produzione particolare.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul terzo

capoverso che, appunto, è così formulato. Le autorizzazioni al trasporto del pane per la vendita in altro centro possono essere concesse dal prefetto competente per la località di vendita, ecc. Quindi, i permessi possono essere accordati e rimane in vigore la parte relativa all'osservanza delle disposizioni delle autorità sanitarie, per quanto concerne le caratteristiche dei recipienti e mezzi di trasporto.

FARALLI. Le perplessità che sono state qui avanzate sono da me condivise. Voglio però, rispondere all'onorevole relatore per quanto riguarda le industrie panificatrici di grandi centri come Milano, Torino, Genova, ecc. Faccio presente, al riguardo, che a Genova, in molti negozi, specialmente in un grande numero di negozi della periferia, si vende il cosiddetto pane toscano, che viene direttamente dalla Toscana, un pane dalla forma particolare, lunga. Ora, a causa del comma in esame questo trasporto probabilmente sarebbe vietato perché sul prefetto di Genova enormi sarebbero le pressioni dei panifici genovesi. E lo stesso avverrebbe se il caso si verificasse, supponiamo a Firenze o a Siena.

PRESIDENTE. Ma il testo dell'emendamento dice: « la limitazione di cui al comma secondo del presente articolo, non riguarda i grissini ed i tipi di pane speciali confezionati, per la vendita al minuto, direttamente dalle ditte produttrici e aventi caratteristiche non in uso nei singoli centri abitati ».

BONINO, Relatore. Desidero sottolineare che se una ditta toscana vende pane a cento negozi di Genova, avrà certamente un suo rappresentante genovese che può chiedere il permesso.

FARALLI. Ma il pane, cosiddetto toscano, è una specialità che si confeziona in moltissimi paesi della Toscana e che viene venduto, particolarmente, nelle zone periferiche delle grandi città. Quindi se un piccolo panificio che produce questo pane e lo fornisce a uno o due negozi di Genova deve chiedere al Prefetto di Genova un permesso per esportare un quintale di pane, la cosa diverrebbe complicata, specialmente se s'investe del problema la burocrazia.

BONINO, Relatore. Ma non si dimentichi che non c'è bisogno di autorizzazione per i tipi di pane speciale.

FARALLI. Ma qui si tratta non di pane speciale ma di pane comune toscano. Non confezioni speciali, quindi, ma pane comune. Quello speciale: all'olio, in particolare i manicaretti, è fuori questione.

BERLOFFA. Mi trovo ad essere ospite della Commissione per cui mi limiterò semplicemente ad esprimere i concetti che hanno ispirato l'articolo. Debbo dire che tutte le osservazioni qui rilevate dagli onorevoli colleghi riflettono la realtà e sono state approfonditamente esaminate prima che si proponesse quest'articolo 11, scaturito da discussioni di categoria. Debbo dire all'onorevole Zerbi che è stata tenuta presente la necessità che ogni consumatore possa, in certo senso, comperare il pane che desidera. Se l'articolo prevede certe limitazioni, resta pur sempre la concorrenza fra certi panifici e sono danneggiati solo quelli che non osservano le prescrizioni per quanto concerne gli impianti, le prescrizioni igienico-sanitarie, ecc.

Non sappiamo cosa voglia dire una legislazione pesante. Però se non risolviamo questo caso si determinerebbe la possibilità di una concorrenza sleale. Se vogliamo invece difendere, allo stesso tempo, la produzione dei panifici (anche per tutti gli interessi del consumatore e del lavoratore che questa produzione riflette), e la libertà di scelta al consumatore, dobbiamo evitare per prima cosa quella concorrenza sleale che potrebbe venire da panifici non controllati che, dalla periferia portano pane in città senza soggiacere ad alcun controllo da parte delle competenti autorità. Desidero, poi, osservare che l'ultimo comma non esclude dalla limitazione i grissini soltanto. Dico questo soprattutto per le osservazioni fatte dal collega onorevole Faralli.

Come proponente, dopo tutti gli studi che sono stati fatti al riguardo, penso che non sarebbe logico superare l'intera questione con una soppressione del testo. Sarebbe più opportuno approfondirla meglio.

BONINO, Relatore. Propongo che si accantoni l'articolo 11.

INVERNIZZI. Anch'io. Anche perché penso si possa, in un secondo tempo, arrivare alla soluzione del problema.

ZERBI. Non sono d'accordo. Mi pare che si ragioni su delle premesse che non rispondono alle condizioni del mercato. È inutile che ci si nasconda la realtà delle cose. Io ho la massima buona volontà di arrivare ad una soluzione ma, sinceramente, desidero essere persuaso. Ora, le argomentazioni esposte dagli onorevoli colleghi non mi persuadono affatto. Ho l'impressione che il fatto che il pane esca dal comune solo se si ottengano speciali permessi, sia argomento da rendere cauti. È evidente la difesa di posizioni acquisite contro quello che io ritengo sia uno

spontaneo movimento economico del nostro paese. Ora, io asserisco che, per lo meno nei casi comuni, siamo di fronte a situazioni esattamente opposte: che i grossi panifici sono proprio quelli meglio attrezzati da un punto di vista tecnico e che quanto a lavoro, a personale, ecc., meglio possono sfuggire a controlli. Quindi, imporre uno stato di limitazione, anche come quello costituito dalla sola richiesta al Prefetto o alle Camere di Commercio, ecc., a questa libera negoziazione del pane, a me pare sia fare cosa non utile al miglioramento del mercato in questo settore.

Si può obiettare che la cosa riguardi soltanto il pane comune e non il pane speciale. Si badi che, in concreto, usando la formulazione proposta, viene concesso il massimo di discrezionalità agli organi esecutivi. Sarà pacifico, ad esempio, che il grissino sia un pane speciale, ma tutti i tipi di pane possono essere comuni in una zona e speciali in un'altra. Il pane comune della Toscana infatti, diventa pane speciale una volta immesso sul mercato di Genova.

Attualmente c'è la tendenza generale alle forme minute del pane le quali, però, vengono comunemente ritenute speciali dalla prassi annonaria. Un panettiere di un comune della provincia di Varese mi ha detto che dei 150 chili della sua panificazione giornaliera, due terzi almeno sono costituiti da pane in piccole pezzature con l'aggiunta di un grasso speciale che serve a renderlo particolarmente gradito. Ebbene, di fronte al processo spontaneo di perfezionamento del pane, perfezionamento sempre più stimolato dalla concorrenza, mi sembra veramente incongruo il voler porre delle limitazioni.

Sono quindi d'accordo sulla necessità di varare particolari norme che disciplinino il trasporto e la distribuzione del pane, come l'obbligo dell'adozione di furgoni chiusi e di sacchi impermeabili, ma non sull'obbligo di richiedere il permesso al Prefetto. Del resto, se i panificatori artigiani si vedono pungolati dalla grande industria che riesce a fornire pane migliore del loro, ben venga questa decantazione del nostro sistema della produzione alimentare. La piccola produzione panificatrice ha ragione di essere in quanto costituisce un valido apporto alla concorrenza; ma noi dobbiamo preoccuparci soprattutto del consumatore, specialmente nelle zone economicamente più evolute, dove il tenore di vita è più alto e dove gli alimentaristi si vedono ridotti ad essere dei puri rivenditori e non dei fabbricanti. È quanto già avviene nel settore della pasticceria, della

salumeria, delle carni, ecc. Si tratta di uno sviluppo economico che noi dobbiamo incoraggiare perché porta alla realizzazione di prodotti migliori, al miglior prezzo per il consumatore, e questo deve essere il traguardo di ogni politica annonaria bene impostata.

PIGNATELLI. Anche io sono contrario alla limitazione proposta, soprattutto per quanto personalmente ho constatato nella mia stessa città e nella vicina Taranto. Queste città, da qualche tempo venivano fornite di pane da forni molto bene attrezzati di un comune limitrofo. I forni di Taranto fecero di tutto per riuscire ad ottenere dal Prefetto una ordinanza che vietasse la immissione, nel consumo tarantino, del pane confezionato nei comuni della provincia e raggiunsero lo scopo. Cosa fece allora il forno colpito? Attraverso un ricorso al Consiglio di Stato ottenne l'annullamento del provvedimento, per cui i forni cittadini si videro costretti a migliorare senza indugi la qualità della loro produzione per essere in grado di affrontare la concorrenza dei forni della provincia, che erano riusciti a conquistare il mercato tarantino con la bontà del loro prodotto che, del resto, veniva immesso al consumo previa osservanza di tutte le necessarie norme igieniche.

Sono perciò d'accordo sulla necessità di imporre l'osservanza di determinate norme dal punto di vista igienico; ma non sono assolutamente d'accordo sulla limitazione in questione se essa dovesse servire a creare posizioni di vantaggio ed a ridurre la pressione della concorrenza.

INVERNIZZI. La verità è che non sono i panificatori della provincia ad invocare un provvedimento di questo genere, causa la concorrenza dei grandi forni industriali, bensì sono proprio i proprietari di questi ultimi che premono affinché cessi l'invasione del loro mercato da parte dei panificatori della provincia. Pertanto, anche se non possiamo accettare una norma tanto restrittiva, dobbiamo almeno riconoscere che qualche cosa occorre pur fare per questo ramo della produzione. Bisogna dare un minimo di disciplina a questo settore tanto importante, ma una disciplina che non costituisca un precedente gravoso per la categoria, vale a dire un privilegio per certi forni a detrimento di certi altri. Solo in regime di protezionismo infatti si può fare ciò che si vuole. Purtroppo dobbiamo riconoscere che la vigilanza in questo settore è molto limitata, ecco perché urge trovare una soluzione che, pur lasciando li-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

bero il trasporto e la vendita del pane, dia una perfetta sicurezza per quanto riguarda le caratteristiche dei recipienti da adoperare e dei mezzi di trasporto da adottare.

Ecco il perché della mia proposta di accantonamento dell'articolo 11, non già perché esso non debba essere più discusso ma allo scopo di trovare una soluzione adatta e che tenga conto di quanto ho esposto.

ZERBI. Le osservazioni dell'onorevole Invernizzi sono interessanti. Io penso che a vagheggiare una forma di protezionismo sia anche l'industria molitoria. Il piccolo panificatore di città o di paese è legato finanziariamente all'industria molitoria dati i termini di pagamento che sono in uso in questo settore. Comunque, così come è stata lusinggiata da ultimo, non mi oppongo ad accantonare provvisoriamente l'articolo.

BONINO, *Relatore*. Dico subito, con molta franchezza, che l'industria molitoria può essere interessata al problema. Lo si può dedurre, del resto, anche dai fallimenti registrati in questo campo negli ultimi due anni. Cito ad esempio che nell'ultimo numero dell'ebdomadario *Avvisatore* di Palermo, tra i fallimenti, ne figurano ben quattro di panifici. È evidente come sia necessario sanare questa situazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe, allora accantonare l'articolo 11 per esaminarlo alla prossima seduta, allo scopo di giungere ad un accordo.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 12:

« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 13.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 3 o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, nel termine di 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo articolo 3, è ammesso ricorso al Ministero per l'industria e per il commer-

cio entro 30 giorni dalla data della notificazione o della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.

QUARELLO. Che cosa significa « entro 30 giorni dalla data della notificazione o della scadenza del termine suddetto di 60 giorni ? ».

PRESIDENTE. È chiaro. È ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla data della notificazione oppure dalla scadenza del 60° giorno dalla data dell'accertamento favorevole.

Vi sono cioè due possibili termini a quo dai quali calcolare il termine di 30 giorni per presentare ricorso. Il primo termine è quello del giorno della notifica del provvedimento che nega la licenza, il secondo termine, è la scadenza del 60° giorno dalla data dell'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui all'articolo 3.

Cioè, se trascorsi i 60 giorni dall'accertamento favorevole non è stata notificata nessuna deliberazione in merito alla concessione della licenza, si presuppone che la deliberazione sia negativa e si concede all'interessato la facoltà di ricorrere per ottenere la licenza.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento. Tale somma non sarà superiore al quarto, relativamente alle infrazioni di cui agli articoli 3, 4 e 9, al quinto, relativamente alle infrazioni di cui agli articoli 2, 10, 11, ed al decimo relativamente alle infrazioni di cui all'articolo 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 e da altre disposizioni di legge ».

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

FERRARIO CELESTINO. Mi sembra che la differenza fra il minimo di diecimila lire ed il massimo di un milione sia cosa enorme. Comunque questa questione di misura passa in secondo piano di fronte ad una questione di principio.

Vorrei sapere dall'onorevole relatore in base a quale legge un Presidente della Camera di commercio derivi l'autorità, finora esercitata dal pretore, di stabilire con suo decreto l'oblazione di cui si parla. Ho tutto il rispetto possibile per il presidente della Camera di commercio ma mi domando se sia logico e obiettivo che un presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, abbia tale potere da poter multare, eventualmente, un proprio avversario con una ammenda di un milione, gettandolo sul lastrico. A parte il fatto che, in questo modo, un qualsiasi funzionario potrebbe fare quello che più gli piace, mi domando come si possa approvare una proposta siffatta.

Io voterò contro.

Non riconosco ad un presidente della Camera di commercio questa facoltà. È il pretore che ha finora questa autorità e non già un presidente della Camera di commercio, che è, per forza di cose e di circostanze, espressione di interessi di parte.

BONINO, *Relatore*. Se ho ben compreso, l'onorevole Ferrario accetterebbe la sostituzione del termine presidente della Camera di commercio con quello di pretore del luogo. Se è così, debbo dire che sono, sen'altro d'accordo.

LOMBARDI RUGGERO. È l'Intendente di Finanza, veramente, che ha la relativa competenza. L'oblazione, in tutte le nostre attuali leggi fiscali, dalla prima all'ultima, è da intendersi indipendentemente dalla azione penale; è una facoltà, è un diritto dell'Intendenza di finanza che è organo più appropriato e idoneo per esercitare questo potere.

PRESIDENTE. È certo, però, che in tal caso - l'Intendenza di finanza significherebbe una fiscalità estrema.

BONINO, *Relatore*. Cosa dunque si propone in definitiva?

INVERNIZZI. La competenza del pretore.

LOMBARDI RUGGERO. Il pretore deve giudicare indipendentemente dalla oblazione.

BONINO, *Relatore*. Il pretore può prima del dibattimento, accettare o meno.

LOMBARDI RUGGERO. Ma egli non elimina il procedimento penale. Sono pertanto due cose differenti.

FERRARIO CELESTINO. Onorevole Presidente, data la disparità di opinioni su

questo articolo e poiché abbiamo altri provvedimenti all'ordine del giorno, propongo formalmente che il prosieguo della discussione su questa legge sia rinviato ad altra seduta e che si passi a discutere altri provvedimenti. Chiedo che la mia proposta venga subito messa ai voti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pro o contro la proposta dell'onorevole Ferrario Celestino, tendente a far sospendere la nostra discussione sulla proposta di legge in esame, rinviandone la discussione ad una prossima seduta, pongo in votazione la proposta stessa.

Non è approvata

Proseguiamo, allora, nella discussione.

DI PRISCO. Siamo d'accordo per parte nostra sulla competenza al pretore; ma vorremmo chiedere all'onorevole Lombardi Ruggero, che ha sollevato la relativa questione, se egli ritenga questa una contrapposizione o semplicemente una questione di scelta.

LOMBARDI RUGGERO. Non trovo giusto che un'oblazione sia stabilita dal pretore. Quest'ultimo, prima ancora di un'azione penale, stabilisce il limite della pena pecuniaria. L'oblazione preventiva è sempre materia fiscale ed è facoltà dell'Intendente di finanza.

PRESIDENTE. Io manterrei il testo attuale e cioè il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

INVERNIZZI. Una cosa è la disciplina, che è di competenza della Camera di commercio, altra cosa è la penalità.

DI PRISCO. Chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Buizza, se il Governo è d'accordo da parte sua sul pretore o meno.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si affida al parere della Commissione in proposito.

BONINO, *Relatore*. Faccio una proposta formale: sentire prima il parere della Commissione finanze e tesoro e quello della Commissione della giustizia. Vorrà dire poi che, in sede di coordinamento, si inserirà il testo più opportuno.

FERRARIO CELESTINO. La nostra Commissione, mi permetto di far osservare all'onorevole relatore e ai colleghi, ha competenza propria in materia e pertanto essa deve sapere e potere prendere determinate decisioni su questa, come altre questioni sottoposte al suo esame, e non già deliberare di continuo il ricorso alle Commissioni di finanza e tesoro e di giustizia. Sono contrario quindi per

parte mia alla proposta avanzata dall'onorevole Bonino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata)

La Commissione potrebbe allora votare l'articolo 14 lasciando in sospeso, in attesa del parere della Commissione giustizia e della Commissione finanze e tesoro, la questione se debba essere il pretore, il presidente della Camera di commercio o l'Intendente di finanza a determinare la somma da pagare a titolo di oblazione per le infrazioni.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo di cui già ho dato lettura, con la riserva cui ho dianzi accennato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15.

« I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite allo stesso articolo entro i termini sotto indicati decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa:

3 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

6 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

9 anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti, e comunque da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice.

Parimenti le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'articolo 2 precedente.

Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottenuto a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza, rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge ed alle sanzioni previste dall'articolo 14 della legge medesima »

QUARELLO. Nella elencazione dei termini di tempo entro i quali i panifici attualmente in esercizio debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 2 della proposta di legge, si è fatta una graduatoria di tre anni in tre anni. Sarebbe però interessante poter sapere quanti sono i panifici che in base alla legge 7 novembre 1949, n. 857, (quella cioè in vigore) dovrebbero trasformare i loro impianti, quanti panifici, cioè, in tali condizioni, esistano nei centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, quanti nei centri da 1.001 a 3.000 abitanti e quanti nei centri con popolazione inferiore a 1.001 abitanti. Inoltre sarebbe bene conoscere l'ubicazione, la posizione geografica e, se fosse possibile, anche la distanza massima dei comuni più isolati, dalle zone dei grandi agglomerati. Bisognerebbe anche vedere se in tutte le località è possibile procedere all'ammodernamento, perché se entro i limiti stabiliti non è stata effettuata alcuna trasformazione, allora vuol dire che vi sono delle difficoltà locali da superare. Perciò mi sembra opportuno che fra le norme contenute nell'articolo in esame, venga inserita anche quella che dia modo ai panifici di poter fruire delle prescrizioni stabilite dalla legge sull'artigianato.

Se non vado errato i panifici che dovrebbero essere trasformati, nei comuni con oltre 3.000 abitanti, sono circa 7.000. Occorre quindi, a mio avviso, procedere ad un approfondito esame onde si possa veramente stabilire se la situazione del nostro paese è o no in grado di sopperire, con la gradualità necessaria, alle nuove esigenze, e questo per essere certi che approviamo una legge di pratica efficacia non una legge destinata a provocare ulteriori infrazioni. È evidente che occorre un piano generale.

BONINO, *Relatore*. I panifici che debbono trasformarsi sono complessivamente 10.000, manca però un dato preciso per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

INVERNIZZI. Bisogna vedere se c'è la possibilità da parte dei panificatori di poter adempiere alle norme che si vogliono fissare. Effettivamente il fatto che possono mancare i mezzi necessari per gli ammodernamenti del caso, pur esistendo ditte fornitrici di completi impianti meccanici, deve far riflettere.

D'altra parte bisogna andare incontro alle particolari esigenze dei piccoli centri. E questo è un altro aspetto del problema che va esaminato.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

DI PRISCO. All'articolo 15 noi abbiamo proposto nella seduta precedente un emendamento.

PRESIDENTE. Esatto. E vi è anche un altro emendamento proposto allo stesso articolo dall'onorevole Quarello.

FERRARIO CELESTINO. Debbo dichiarare che non approvo i due ultimi comini.

Vorrei, poi, chiedere se questi termini di tre, sei e nove anni possono o meno essere suscettibili di una certa tolleranza. Bisogna, infatti, tener presente la particolare situazione demografica dei piccoli centri e il costante mutamento di popolazione che si verifica.

BONINO, *Relatore*. Si potrebbe ovviare a questo inconveniente lamentato dall'onorevole Ferrario Celestino facendo riferimento, per determinare la popolazione, all'ultimo censimento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. L'articolo 15 può, allora, essere così formulato.

FERRARIO CELESTINO. Mantengo le mie riserve.

QUARELLO. La mancanza di dati precisi mi lascia assai perplesso.

ZERBI. Posso dire una parola per tranquillizzare l'onorevole Quarello. Egli ha ragione nell'attemperare che noi si stia deliberando il programma senza conoscere il cammino che è stato fatto in questo campo. Ma, mi consenta, confidenzialmente, di esprimere il mio punto di vista: penso che nei prossimi nove anni il problema sarà stato di gran lunga superato dalla stessa evoluzione economica. Perché infatti, stando così le cose, la differenza fra il costo di produzione in serie e quello di produzione artigianale è tale che la distribuzione del pane sarà diffusa a tal punto in tutte le zone del paese per cui i 10.000 panifici diverranno molti ma molti di meno. Sarà più conveniente trasformarsi in semplici rivendite.

BUZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il termine più breve è quello di tre anni e, fra tre anni, se ne potrà riparlare.

BONINO, *Relatore*. Vorrei far osservare che, come gli onorevoli ricorderanno, quando si votò la precedente legge, i termini erano molto più brevi.

QUARELLO. Ma io non dico che sono troppo lunghi. Era soltanto per sapere con esattezza come stiano le cose.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 15 nel nuovo testo di cui ho dato ultimamente lettura.

(È approvato).

L'onorevole Quarello propone il seguente articolo 15-bis.

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto di terzi ».

Sullo stesso argomento gli onorevoli Di Prisco ed altri, hanno presentato un ordine del giorno. Ne do lettura:

« La X Commissione della Camera, chiusa la discussione sulla proposta di legge n. 1486: Nuove norme sulla panificazione, invita il Governo, per rendere possibile l'opera di ammodernamento entro i termini prescritti dall'articolo 15, a facilitare la applicazione per gli impianti di panificazione della legge 18 aprile 1950, n. 258, riguardante la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature alle piccole e medie imprese industriali e artigiane, nonché della legge 22 giugno 1950, n. 445, riguardante la costituzione di istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie industrie ».

BUZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo chiede di esaminare questo ordine del giorno e l'articolo 15-bis per poter esprimersi, in merito, in una prossima seduta.

PRESIDENTE. È questo, un diritto del rappresentante del Governo. Nel frattempo potrebbe darsi mandato ad un comitato ristretto, presieduto dal relatore ed al quale potranno partecipare tutti gli interessati, di studiare la possibilità di formulare un testo concordato per l'articolo 11 oggi accantonato e per gli articoli ancora da approvare.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio allora il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
